REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

OGGETTO: DITTA MORGAN'S S.R.L. - P.IVA 00135500866 - AUTORIZZAZIONE EX ART. 208 DEL D.LGS 152/06 E SS.MM.II. PER LA GESTIONE DI UN CENTRO DI STOCCAGGIO E TRATTAMENTO DI RIFIUTI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI PER LE FASI LAVORATIVE R3-R4-R5-R12-R13-D13-D14-D15 NEL SITO UBICATO NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI ENNA, ZONA INDUSTRIALE DELLA VALLE DEL DITTAINO, AL KM 13,690 DELLA SS. 192 - FOGLIO DI MAPPA N. 112 - PARTICELLE N. 281-284-324-325. MODIFICHE

Visto	lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA	la legge regionale n. 19 del 16 dicembre 2008 recante "Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione", la quale ha istituito il "Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti";
Visto	il decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 3076 del 24 maggio 2016 con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti al dott. Maurizio Pirillo;
Visto	il D.D.G. 1104/DAR del 22/07/2015 con il quale il Dirigente Generale ha conferito al Dott. Antonio Patella l'incarico di Dirigente del Servizio 7-Autorizzazioni;
Visto	il D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 – Norme in materia ambientale, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto	il D.Lgs. n. 151 del 25 luglio 2005, recante "sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche e elettroniche – Rifiuti di apparecchiature elettriche e elettroniche";
Visto	il Decreto Ministeriale 5 febbraio 1998 in materia di recupero rifiuti non pericolosi e le successive modifiche e integrazioni di cui ai D.M. Ambiente 9 gennaio 2003, D.M. Ambiente 27 luglio 2004 e D.M. Ambiente 5 aprile 2006 n.186, nonché il Decreto n.161 del 10 agosto 2012;
Visto	il Decreto 14 febbraio 2013 n.22 "Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di determinate tipologie di combustibili solidi secondari (CSS) ai sensi dell'art.184-ter,comma 2 del Dlgs 152/06 e ss.mm.ii.";
VISTA	la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modifiche ed integrazioni;
Visto	il "Piano di Gestione dei Rifiuti in Sicilia", adottato con Ordinanza commissariale n° 1166 del 18-12-2002, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto

il "Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani" approvato con decreto del Ministero dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 11 luglio 2012, pubblicato nella G.U. n. 179 del 02/08/2012;

Visto

il decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di concerto con il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo del 28 maggio 2015 n. 100, con il quale è stata valutata positivamente la valutazione ambientale strategica e la valutazione ambientale d'incidenza relativa al "Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti in Sicilia" dell' 11 luglio 2012;

VISTA

l'Ordinanza n. 2196 del 02/12/2003, pubblicata sulla GURS n. 8 del 20/02/2004, con la quale vengono approvati i criteri e le modalità di presentazione e di utilizzo delle garanzie finanziarie, nonché i nuovi parametri per la determinazione degli importi da prestarsi da parte dei soggetti richiedenti le autorizzazioni allo smaltimento ed al recupero di rifiuti;

Visto

il D.M. 17 Dicembre 2009, recante "Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti" (SISTRI) e ss.mm.ii.;

Visto

il D.P.R. n. 151 del 01 Agosto 2011 - "Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi......";

Visto

l'art. 40 della L.R. 27/86, che disciplina gli scarichi provenienti da insediamenti civili e produttivi;

Visto

il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'art. 23 del decreto legge 9 febbraio 2012 n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012 n. 35";

Visto

il D.M. 03/10/2001 e ss.mm.ii. riguardante il recupero, il riciclo, rigenerazione e distribuzione degli halon ;

Visto

il D.Lgs 95/92 e ss.mm.ii. di attuazione delle direttive 75/439/CEE e 87/101/CEE relative alla eliminazione degli oli usati ed il D.M. 392 del 16/05/1996 recante le norme tecniche relative alla eliminazione degli oli usati;

Visto

D.P.R. 15 luglio 2003 n. 254 "Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari" a norma dell'art. 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179;

Visto

il D.A. 9 Agosto 2007 dell'Assessorato regionale Territorio ed Ambiente "Nuove procedure in materia di autorizzazioni alle emissioni in atmosfera";

Visto

il D.D.G. n. 92 del 21 Febbraio 2008 dell'A.R.T.A. il quale prevede che "l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera viene rilasciata nell'ambito del provvedimento unico di autorizzazione emanato dall'Autorità competente ai sensi della normativa vigente, a seguito di parere formale e vincolante reso in conferenza di servizi da questo Dipartimento";

VISTA

la Legge regionale 8 Aprile 2010, n. 9, recante "Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati";

VISTA

la Circolare prot.221 del 01/02/2013 dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di pubblica utilità "Direttiva generale per l'attuazione della gestione integrata dei rifiuti in Sicilia - Anno 2013";

Vista

la Legge regionale n. 24 del 24/08/1993 che disciplina la "tassa di concessione governativa sui provvedimenti autorizzativi" ed il parere dell'Ufficio Legislativo e Legale prot. n. 25115 - 137/II/2012 del 19/09/2012 in base al quale questo Dipartimento è tenuto ad applicare la predetta tassa ai provvedimenti autorizzativi rilasciati ai sensi degli artt. 208 e 211 del d.lgs. n. 152/06, atteso che gli atti per i quali è dovuta la tassa non sono efficaci sino a quando questa non sia pagata;

VISTA

la circolare prot. 12020 del 23/03/2009 – "Criteri di formazione delle tariffe" dell'Agenzia Regionale Rifiuti ed Acque - Osservatorio rifiuti;

VISTA

la delibera del Comitato nazionale del 16/07/1999 dell'Albo nazionale gestori ambientali, relativa ai requisiti tecnici del Responsabile Tecnico;

VISTO

che la Ditta ha ottenuto il provvedimento di autorizzazione alle emissioni diffuse in atmosfera con D.R.S. n.871 del 25 luglio 2006 dell'Assessorato regionale Territorio e Ambiente- Servizio 3 –Tutela dall'inquinamento atmosferico;

VISTA

la nota prot. 54962 del 4 ottobre 2012 con la quale il Servizio 1 VAS/VIA dell'A.R.T.A. ritiene che l'impianto in argomento non debba essere sottoposto alla procedura di valutazione di impatto ambientale prevista dall'art. 23 del Dlgs.152/06 e ss.mm.ii., dettando tuttavia prescrizioni;

VISTA

la nota prot. n.3975 del 29/01/2014 con la quale il Servizio 1 VAS/VIA dell'A.R.T.A. prende atto di alcune modifiche progettuali apportate all'impianto successivamente al parere reso con nota prot. 54962 del 4 ottobre 2012, approvate dal Comune di Enna con provvedimento SUAP n.05/13 del 12/06/2013, consistenti nella costruzione di un piccolo fabbricato adibito a magazzino e ricovero mezzi mediante lo spostamento e l'edificazione di alcuni settori con muri prefabbricati nell'area di stoccaggio dei rifiuti non pericolosi, ritenendo che tali modifiche non comportano effetti negativi sull'ambiente;

Visto

il D.D.S. n.764 del 9 giugno 2015 con il quale, ai sensi dell' art. 208 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. è stato approvato il progetto di un centro di stoccaggio e trattamento di rifiuti pericolosi e non, sito in Zona Industriale Dittaino, C.da Ciaramito, al Km.13,690 della SS.192, nel territorio del Comune di Enna, Foglio 112, particelle 281,284,324, proposto dalla Ditta MORGAN'S S.r.l. con sede legale in via XXIV Maggio n.1/a nel Comune di Valguarnera Caropepe (EN) e impianto in Zona Industriale Dittaino, C.da Ciaramito, al Km.13,690 della SS.192 e ne è stata altresì autorizzata la realizzazione e la gestione per le operazioni R3,R4,R5,R12,R13,D13,D14,D15 di cui agli allegati "B" e "C" al D.Lgs.152/06 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO

che in sede di verbale di liquidazione conciliativa, in data 25/07/2006, delle zone di demanio trazzerale della Regia Trazzera n.555 Calascibetta –Lentini, repertorio n. 23133, posizione n.212/241, per l'acquisto della zona di suolo trazzerale frontista alla proprietà della società Morgan's S.r.l., per mero errore è stata esclusa una parte della succitata Regia Trazzera di circa 95 mq, per la quale la Ditta Morgan' S.r.l. si configura possessore e frontista, individuata al catasto con la part.325 del foglio 112 del Comune di Enna; che nelle more dell'acquisizione della suddetta area, la part.lla 325 del foglio 112 è stata esclusa dall'area di sedime dell'impianto;

Visto

VISTA l'istanza in d

l'istanza in data 15 giugno 2016 assunta al protocollo di questo Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti in data 21 giugno 2016 al n. 27549 con la quale la Ditta MORGAN'S S.r.l. con sede legale in via XXIV Maggio n.1/a nel Comune di Valguarnera Caropepe (EN) e impianto in Zona Industriale Dittaino, C.da Ciaramito, al Km.13,690 della SS.192 nel comunicare l'avvenuta acquisizione della particella 325 del Foglio di mappa 112, chiede che la stessa venga inserita nel provvedimento rilasciato con D.D.S. n.764 del 09/06/ 2015, allegando copia del titolo di disponibilità di detta

particella e la planimetria definitiva dell'impianto, comprensiva della particella a suo tempo esclusa;

CONSIDERATO

che con la medesima nota del 15/06/2016 la Ditta MORGAN'S S.r.l. rileva difformità tra i quantitativi autorizzati con D.D.S. n.764 del 09/06/2015 quale capacità di stoccaggio in contemporanea dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, e quelli di cui alle tabb. 3.1 e 4.1 dell'allegato 5 al provvedimento di esclusione dalla procedura di VIA, giusta nota prot.. 54962 del 4 ottobre 2012 del Servizio 1 VAS/VIA dell'A.R.T.A;

Visto

il Protocollo di intesa sottoscritto in data 14 Marzo 2011 tra Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità e il Comando Regionale Sicilia della Guardia di Finanza per il controllo di legalità sulla gestione delle attività economiche autorizzate nonché sull'utilizzo dei benefici economici pubblici concessi;

VISTO

il Protocollo di legalità sottoscritto in data 23 Maggio 2011 tra Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, Ministero dell'Interno, le Prefetture di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani e la Confindustria Sicilia;

CONSIDERATO

che il predetto Protocollo di legalità impone alla Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità di richiedere, nelle materie di propria competenza, propedeuticamente al rilascio di provvedimenti a contenuto autorizzatorio o abilitativo e/o concessorio per la realizzazione di interventi infrastrutturali, anche di produzione, che rivestono il carattere della pubblica utilità e/o per l'esercizio di attività imprenditoriali di pubblico interesse, di importo superiore ad € 154.937,00 le informazioni del Prefetto di cui all'articolo 91 del D.Lgs.159/11 e ss.mm.ii. nei confronti delle società o imprese che richiedono il titolo autorizzativo, concessorio o abilitativo;

CONSIDERATO

che la procedura prevista dal Protocollo di legalità per la Ditta MORGAN'S S.r.l. è stata espletata nell'ambito dell'istruttoria del D.D.S. n.764 del 9 giugno 2015;

DI DARE ATTO

che oltre ai casi in cui ope legis è prevista la revoca, il presente provvedimento sarà revocato al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'articolo 92 del D.Lgs. 159/11 e ss.mm.ii.;

VISTA

la ricevuta di pagamento della tassa di concessione governativa, effettuato il 21 gennaio 2015;

RITENUTO

di dovere assumere le determinazioni conclusive alla luce della documentazione prodotta, in linea con la normativa vigente e con il Piano di Gestione dei rifiuti in Sicilia e pertanto di poter procedere, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., alla modifica del Decreto D.D.S. n. 1078 del 14 luglio 2015;

RITENUTO

di considerare il presente atto soggetto a modifica automatica subordinatamente a modifiche di norme regolamentari, anche regionali più restrittive in vigore o che saranno emanate in attuazione del citato D.Lgs n.152/06, ovvero di revoca in caso di sopravvenuto contrasto con la normativa vigente nel periodo di validità dello stesso;

DECRETA

ART,1

Ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii., l'art. 1 del D.D.S. n.764 del 9 giugno 2015, è così modificato:

"Ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii. è approvato il progetto di un centro di stoccaggio e trattamento di rifiuti pericolosi e non, sito in Zona Industriale Dittaino, C.da Ciaramito, al Km.13,690 della SS.192, nel territorio del Comune di Enna, Foglio 112, particelle 281,284,324,325 costituito dagli elaborati elencati in premessa, proposto dalla Ditta MORGAN'S S.r.l. con sede legale in via XXIV Maggio n. 1/a nel Comune di Valguarnera Caropepe (EN) e impianto in Zona Industriale Dittaino, C.da Ciaramito, al Km.13,690 della SS.192 e ne è altresì autorizzata la realizzazione e la gestione per le operazioni R3,R4,R5,R12,R13,D13,D14,D15 di cui agli allegati "B" e "C" al D.Lgs.152/06 e ss.mm.ii., fatte salve le prerogative comunali in materia di attività edilizia.

L'autorizzazione alla gestione dell'impianto è concessa per dieci anni a partire dalla data del presente Decreto e può essere rinnovata. A tal fine entro 180 giorni dalla scadenza deve essere presentata domanda di

rinnovo".

ART.2

Il comma 1,dell'art.4, è così modificato: per i rifiuti non pericolosi la capacità di stoccaggio in contemporanea è pari a 4.220 ton (R13,D15); per i rifiuti pericolosi la capacità di stoccaggio in contemporanea è di 680 tonnellate; i quantitativi di rifiuti pericolosi ammessi in ingresso giornalmente per le operazioni R13,D15, sono i seguenti: 40 ton/giorno (R13) e 28 ton/giorno (D15).

ART.3

La Ditta deve tenere presso la sede dell'impianto appositi registri di carico e scarico regolarmente vidimati, conformemente alle disposizioni di cui all'art. 190 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.. La Ditta è anche tenuta all'obbligo di comunicazione annuale relativa al catasto rifiuti, ai sensi dell'art. 189 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. ed all'utilizzo dei formulari di identificazione di cui all'art. 193 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., nel caso di trasporto di rifiuti.

La Ditta deve, altresì, verificare la provenienza dei rifiuti in relazione a quanto previsto dall'art. 193 del

D.Lgs.152/06 e ss.mm.ii...

Vige il divieto di miscelazione di rifiuti di cui all'art. 187 del D.Lgs. 152/06 come modificato dall'art. 15

del D.Lgs. n. 205/2010.

La Ditta è tenuta al rispetto dei contenuti del nuovo regolamento di prevenzione incendi emanato con il D.P.R. n. 151 del 01 Agosto 2011.

ART.4

Quando a seguito di controlli sulla gestione dell'impianto, questa non risulti conforme all'autorizzazione di cui al presente Decreto, l'Autorità competente interverrà ai sensi del comma 13 dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Il presente provvedimento è in ogni caso subordinato al rispetto delle altre norme comunitarie, nazionali e regionali anche più restrittive in vigore o che dovessero essere emanate in attuazione del decreto legislativo n. 152/2006 e ss.mm.ii. o intervenire in materia, nonché al rispetto delle disposizioni dettate dal presente provvedimento.

L'attività autorizzata ai sensi del presente Decreto non deve costituire un pericolo per la salute dell'uomo e recare pregiudizi all'ambiente ed in particolare creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, la fauna e la flora

nonché causare inconvenienti da rumore ed odori.

Sono fatte salve le autorizzazioni di competenza di altri Enti od Organi, ivi comprese quelle relative alla

esecutività del progetto ed ai titoli edilizi previsti dalla normativa.

Qualunque variazione della società (della sede legale, del titolare dell'impresa, nel caso di impresa individuale, dei soci amministratori delle società in nome collettivo e di accomandatari delle società in accomandita semplice, degli amministratori muniti di rappresentanza, in tutti gli altri casi, e degli amministratori di società commerciali legalmente costituite, ecc..) o del direttore tecnico o cessione d'azienda, deve essere tempestivamente comunicata al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti.

ART.5

Nel caso di modifica dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, i legali rappresentanti degli organismi societari sono obbligati, ai sensi dell'art. 86 comma 3 del D.Lgs.159/11 e ss.mm.ii., nel termine di trenta giorni dall'intervenuta modificazione dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, a trasmettere al Prefetto che ha rilasciato l'informazione antimafia, copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta modificazione relativamente ai soggetti destinatari di verifiche antimafia di cui all'art. 85, pena l'applicazione delle sanzioni previste dal comma 4 del citato articolo 86.

ART.6

Si da atto che oltre ai casi in cui ope legis è prevista la revoca, il presente provvedimento sarà revocato al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'articolo 92 del D. Lgs. 159/11 e ss.mm.ii.

ART.7

Restano validi i contenuti di cui al D.D.S. n.764 del 9 giugno 2015, intestato alla Ditta MORGAN'S S.r.l. con sede legale in via XXIV Maggio n.1/a nel Comune di Valguarnera Caropepe (EN) e impianto in Zona Industriale Dittaino, C.da Ciaramito, al Km.13,690 della SS.192, per quanto non espressamente modificato e/o integrato con il presente Decreto.

ART.8

Il Libero Consorzio Comunale di Enna, anche avvalendosi dell' A.R.P.A. S.T. di EN, effettuerà periodicamente l'attività di controllo e vigilanza di cui all'art. 197 del D.Lgs. 152/06.

ART 9

Al presente Decreto è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia entro il termine di sessanta giorni, decorrente dalla pubblicazione sul sito istituzionale ai sensi dell'art.68 della L.R. 12 Agosto 2014 n. 21 e dell'art.29 del codice del processo amministrativo (all.1 al D.Lgs. n. 104/2010). In alternativa, è esperibile il ricorso gerarchico entro il termine di giorni trenta ai sensi dell'art.2 del D.P.R. n.1199/1971.

ART.10

Il presente Decreto sarà trasmesso, oltre che alla Ditta, alla G.U.R.S. affinché venga pubblicato per estratto. Del presente Decreto sarà dato avviso di pubblicazione sul sito WEB di questo Dipartimento ai seguenti Enti: Comune di Enna (EN), Libero Consorzio Comunale di Enna, Comando provinciale della Guardia di Finanza, A.R.P.A. Sicilia, A.R.P.A. S.T. di Enna, Prefettura di Enna, Servizio VAS/VIA dell'ARTA, D.R.A.R.- Servizio 5- Osservatorio sui Rifiuti- Ispettorato.

Palermo, li 30 GIU. 2016

Il Dirigente della U.O. 1 (Dott.ssa M.Gabriella Corleo)



II DIRIGENTE Servizio 7 - Autorizzazioni (Dott, Mionio Patella)